



REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE (STATUTO) DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BESOZZO

(IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1)

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n.3.. del..... 26/02/24 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Besozzo, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Besozzo in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile al livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina, delle procedure e modalità di organizzazione, e dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione degli eventi o in vista degli stessi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile, di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo del 2

gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Nel perseguire i propri obiettivi, il GCVPC, laddove attivato, opera, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, in particolare in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) Il registro dei volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 14.
 - d) Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC i minorenni, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia. I minorenni possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, seguita da un colloquio conoscitivo con il Consiglio Direttivo del GCVPC e con il Sindaco. A seguito dell'esito positivo dei colloqui il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità
 - d) copia della patente di guida in corso di validità
 - e) copia del Codice Fiscale
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di procedimenti penali/carichi pendenti presso la Procura della Repubblica
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata dal Sindaco all'interessato e al Coordinatore Operativo del GCVPC di cui all'articolo 13.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dal Consiglio Direttivo del GCVPC. Durante il periodo di prova gli aspiranti volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al precedente comma;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei.
 - d) copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenenza al GCVPC

- 1) La qualità di appartenenza al GCVPC si perde per:
 - a) recesso spontaneo presentato dal volontario;
 - b) non partecipazione da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

- 2) La perdita di qualità di appartenenza al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore Operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso spontaneo del volontario viene comunicato in forma scritta all'appartenente al GCVPC, al Coordinatore Operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza gli sarà addebitato a cura del Comune, il costo del materiale non restituito al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Sospensione dall'operatività del volontario

- 1) Nel caso in cui il volontario non si renda disponibile o non partecipi alle attività previste dal GCVPC per una durata superiore a tre mesi, il volontario è ritenuto sospeso e potrà essere reintegrato a pieno servizio solo dopo il superamento di un test di verifica dei requisiti.

Art. 9 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo la procedura stabilita dall'Ente Locale, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario di GCVPC.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 10 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) confermare la propria reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio, e ogni eventuale iscrizione nel registro dei carichi pendenti.
 - f) a tenere comportamenti corretti nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da non compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
 - g) a mantenere i requisiti di 100 ore annuali di operatività minima, da registrare a cura del volontario stesso su di un registro delle presenze opportunamente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 2) Qualunque volontario qualora sia stato trovato inadempiente, con riscontri documentati e certificati, ai doveri qui esposti, e' passibile di provvedimenti disciplinari che possono arrivare alla sospensione o alla espulsione dal servizio a seconda della gravita' della inadempienza.

Art. 11 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Coordinatore Operativo (CO) e Vice Coordinatore Operativo (VCO).
 - c) Consiglio Direttivo (CD) con compiti di direzione e coordinamento.

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal CO, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'utilizzo di mezzi telematici per consentire la partecipazione del maggior numero di volontari all'Assemblea, e' consentito su approvazione scritta da parte del CO della richiesta presentata preventivamente dal volontario in necessita'.
- 4) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 5) I volontari possono farsi rappresentare da un altro volontario effettivo a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 6) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del CD con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del CO;
 - c) elezione e revoca del VCO;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal CO.

Art. 13 - Coordinatore Operativo e Vice Coordinatore Operativo

- 1) Il Coordinatore Operativo (CO) dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12 comma 6 per un periodo

di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di CO è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità del candidato ad assumere un ruolo di CO nel GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del CO può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12 comma 6. Acquisito il parere dell'Assemblea, il CO può essere altresì revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, qualora l'operato del CO non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il CO organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il CO relaziona al Sindaco circa le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il CO cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, e propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il CO individua, se necessario, i Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il CO porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni Volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il CO provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 12 comma 6, elegge un Vice-Coordinatore Operativo (VCO), secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il CO e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di supporto alle attività del CO ed è presieduto dal CO.
- 2) Il CD è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto da un numero dispari di componenti con un minimo di 3 a un massimo di 9. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il CD ha una durata massima di 5 anni e segue la nomina del CO e del VCO. Conseguentemente al termine naturale o forzato della carica del CO, il CD viene sciolto automaticamente.
- 4) Il CD, si riunisce a seguito di convocazione del CO e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la

convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Le riunioni del CD sono documentate da un verbale sottoscritto dal CO.

5) Il CD, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il CO;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il CO, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
- e) determina i criteri di selezione dei candidati all'ammissione nel GCVPC e partecipa alla selezione degli stessi con interviste e colloqui conoscitivi.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/CD, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile e del GCVPC stesso.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative a cui affidare incarichi operativi
- 4) Ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del CO, durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto accordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 16 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa idonea in via Mazzini, 24 Besozzo.
- 2) I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, ed esclusivamente in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione

civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del CO, fatto salvo il possesso da parte del volontario stesso delle competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche necessarie e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune, ai sensi dell'articolo 1), comma 3, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS.